

ALLEGATO A

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾
2. Corruzione⁽¹³⁾
3. Frode⁽¹⁴⁾;
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾;
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾;
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani⁽¹⁷⁾

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	☒ Si ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] ⁽¹⁸⁾
In caso affermativo, indicare ⁽¹⁹⁾: a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate []; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, 26.4.2019 – reato di cui all'art.321 c.p., in relazione all'art. 318 c.p., commesso in data 11.12.2015. Pena: 8 mesi di reclusione con i benefici della sospensione condizionale, e della non menzione senza previsione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la P.A. (vedi sentenza allegata) b) MASSOBRIO GIANCARLO c) La sentenza in questione NON FISSA E NON INDICA la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la P.A. Tale circostanza, a norma del c.10Bis dell'art. 80 CONSENTE DI FISSARE LA DURATA DELL'ESCLUSIONE IN 8 MESI, OVVERO IN MISURA PARI ALLA PENA PRINCIPALE. Durata che è ampiamente decorsa.
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning" , cfr. articolo 80, comma 7)?	☒ Si ☐ No

⁽¹²⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽¹³⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽¹⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽¹⁵⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽¹⁶⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽¹⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²⁰⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

In caso affermativo, indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	☐ Si ☒ No ☒ Si ☐ No ☐ Si ☒ No ASSENZA DI DANNO, DI RICHIESTE RISARCITORIE E DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE ☐ Si ☒ No ASSENZA DI DANNO, DI RICHIESTE RISARCITORIE E DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE ☒ Si ☐ No DICHIARAZIONE DEL SIG. MASSOBRIO A VERSARE LA RIPARAZIONE PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 322 QUATER C.P. ANCHE SE TRATTASI DI NORMA SUCCESSIVA AI FATTI E ALLA CONDANNA PER IL RELTO A LUI RIFERIBILE (vedi dichiarazione allegata) [.....]
---	---

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	☐ Si ☐ No	
In caso negativo, indicare: a) Paese o Stato membro interessato b) Di quale importo si tratta c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: - Tale decisione è definitiva e vincolante? - Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. - Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione: 2) In altro modo? Specificare: d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	Imposte/tasse a) [.....] b) [.....] c1) ☐ Si ☐ No - ☐ Si ☐ No - [.....] - [.....] c2) [.....] d) ☐ Si ☐ No In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]	Contributi previdenziali a) [.....] b) [.....] c1) ☐ Si ☐ No - ☐ Si ☐ No - [.....] - [.....] c2) [.....] d) ☐ Si ☐ No In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]

Bosco Marengo, 20 maggio 2019

Spett.le Sig. Bellora,

con la presente sono a comunicare la conferma di aver ricevuto una condanna con pena di 8 mesi con condizionale e pertanto, al fine di non provocare danni alla società Blue Synt srl, confermo definitivamente la mia assoluta rinuncia sia ad entrare nel Consiglio di Amministrazione quantomeno per i prossimi 5 anni, sia ad intervenire, quantomeno per lo stesso periodo temporale, nella gestione della società. A quanto sopra aggiungo, in vista della richiesta di riabilitazione che confido di poter presentare alla scadenza del triennio, la mia totale disponibilità ad effettuare a titolo di riparazione pecuniaria, come previsto dall' Art. 322 ter Codice Penale, un versamento pari al prezzo del reato commesso a favore dello Stato, anche se tale previsione non era vigente al momento in cui ho commesso il fatto e difatti non prevista nella sentenza emessa a mio carico.

In fede

GIANCARLO MASSOBRIO

Firma per ricevuta

BLUE SYNT SRL

S.S. 35 bis dei Giovi, km 16,800
15062 Bosco Marengo (AL)
P. IVA / C.F. 02525610065

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Torino

Sezione IV Penale

Sent. 7742/18

Del 11/12/2018

R.G. 2231/18

N.R. 4184/16

Composta dai Magistrati:

1) Dott. SSA PIERA CAPRIOGLIO Presidente

2) Dott. LUCA FERRERO Consigliere

3) Dott. SSA CRISTIANA GAVEGLIO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

C O N T R O

MASSOBRIO GIANCARLO NATO AD ALESSANDRIA IL 10/9/1971 - con Compai
DOM. EL. C/O MASSOBRIO COMPANY IN OVADA, VIA NOVI 56
DIFESO DALL'AVV. LUCA GASTINI DEL FORO DI ALESSANDRIA, presente;
IN PRIMO GRADO IMPUTATO

dei reati di cui:

1) agli artt 318 e 321 c.p. perché, in ragione della propria qualità di amministratore della Massobrio Company Sr. i., indebitamente consegnava a Tanzilli Lucio e Vendra Giuseppe, rispettivamente Maresciallo Capo e Luogotenente della Guardia di Finanza in forza al Nucleo di Polizia Tributaria di Alessandria — Sezione Tutela Entrate, la somma di euro 750,00 per ciascuno dei militari, per un totale di euro 1.500,00 (riposti in due buste collocate, a loro volta, all'interno di due pacchi che venivano consegnati ai militari) per l'esercizio delle loro funzioni e dei loro poteri (in particolare, la Massobrio Oil S.r.l. era sottoposta dal reparto di appartenenza di Vendra e Tanzilli, in cui il Vendra rivestiva le funzioni di capo-pattuglia, a periodici i controlli e precisamente 5 controlli tra il 2005 e il 2015 cui il Tanzilli partecipava personalmente);

in Alessandria, l'11.12.2015;

5) agli artt.318 e 321 c.p. perché, in ragione della propria qualità di amministratore della Massobrio Company S.r.l., indebitamente consegnava a Tanzilli Lucio e Vendra Giuseppe, rispettivamente Maresciallo Capo e Luogotenente della Guardia di Finanza in forza al Nucleo di Polizia Tributaria di Alessandria — Sezione Tutela Entrate, un telefono cellulare marca Apple modello iPhone 6 del valore di euro 660 per l'esercizio delle loro funzioni e dei loro poteri (in particolare, la Massobrio Oil S.r.l. era sottoposta dal reparto di appartenenza di Vendra e Tanzilli, in cui il Vendra rivestiva le funzioni di capo-pattuglia, a periodici controlli e precisamente 5 controlli tra il 2005 e il 2015 cui il Tanzilli partecipava personalmente);

in Alessandria, il 10.6.2015;

APPELLANTE

**AVVERSO LA SENTENZA DEL GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI
ALESSANDRIA DEL 6/11/17 CHE,**

visti gli artt.442, 530 c.p.p.

ASSOLVEVA

MASSOBRIO Giancarlo dal reato lui ascritto al capo 5) perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt.442, 533, 535 c.p.p.

dichiarava

MASSOBRIO Giancarlo responsabile del reato di cui al capo 1) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ridotta la pena per la scelta del rito, lo condannava alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art.163 c.p. concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Visto l' art.175 c.p. ordinava che della sentenza non sia fatta menzione nel certificato del casellario spedito a richiesta dei privati, non per ragioni di diritto elettorale.

Visto l'art.322 ter, comma 2°, c.p. ordinava la confisca della somma di € 1.500,00 in danno dell'imputato ovvero, nel caso in cui questa non sia possibile, di beni di cui costui abbia la disponibilità per un valore equivalente.

Visto l'art.544 c.p.p. indicava in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 6/11/2017 il G.u.p. presso il Tribunale di Alessandria, all'esito di giudizio abbreviato, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannava MASSOBRIO Giancarlo - in relazione al reato descritto al capo 1 di imputazione (artt. 318, 321 c.p.) - alla pena di mesi 8 di reclusione, con i doppi benefici di legge, e ordinava nei suoi confronti la confisca della somma di € 1.500,00; lo assolveva invece dalla restante accusa di cui al capo 5 di imputazione (artt. 318, 321 c.p. riguardante un telefono cellulare Apple modello iPhone).

Risulta anzitutto pacifico e incontestato che l'imputato, l'11/12/2015, in occasione di un pranzo organizzato presso un ristorante di Alessandria insieme al Luogotenente Vendra Giuseppe e al M.llo Capo Tanzilli Lucio, entrambi in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Alessandria, avesse consegnato loro due pacchi uguali, contenenti ciascuno delle bottiglie di vino e, all'interno, una busta con la somma di € 750,00.

Il Giudice di primo grado, valutati gli atti istruttori, aveva ritenuto provato che tale dazione potesse unicamente essere stata finalizzata ad ingraziarsi i due finanziari, che appartenevano ad un ufficio che si occupava specificamente del settore delle accise, per il controllo della loro corretta applicazione, e con una competenza su pochissime ditte della zona, tra le quali vi erano le società del prevenuto - la Massobrio Company s.r.l. e la Blue Oil - che già in passato erano state sottoposte a verifiche con una cadenza pressoché annuale.

Con l'atto di appello l'imputato ha chiesto di essere assolto perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato, sostenendo: che i controlli effettuati nei confronti delle sue attività - l'ultimo dei quali era avvenuto undici mesi prima e il penultimo tre anni prima - non era emerso fossero stati viziati in senso a lui favorevole; che, in ogni caso, era stato provato attraverso le s.i.t. di tale Valente Patrizia e la deposizione di tale Fabio Albanese, che questo pagamento era stato fatto a titolo di ringraziamento dei due sottoufficiali per avergli suggerito un certo affare, seppure poi rivelatosi non utile e neppure sfruttato; che questa ricostruzione è l'unica supportata da evidenze probatorie, mentre la tesi del Pubblico Ministero non ha trovato dati oggettivi ai quali ancorarsi.

In esito all'udienza, il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza appellata, il difensore dell'imputato ha richiamato i motivi di appello chiedendone l'accoglimento e la Corte ha deciso dando lettura del dispositivo allegato al verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto.

Anzitutto si rileva come la sentenza contenga un'ampia e corretta esposizione delle risultanze processuali, sulle quali è stata fondata l'affermazione di responsabilità del MASSOBRIO.

Il Giudice di prime cure ha compiuto una capillare ricostruzione della vicenda basandosi soprattutto, ma non solo, sugli esiti delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, dei servizi di o.c.p. compiuti dalla polizia giudiziaria e della documentazione versata in atti.

In particolare, il G.u.p. - con valutazione che questa Corte condivide - è giunto alla conclusione che la consegna dei due pacchi, uno per ciascuno dei due finanziari, contenenti bottiglie di vino ed una

busta con all'interno € 750,00, non potesse avere altra plausibile spiegazione che quella di rabbonirli in vista di successive probabili verifiche, onde poter fare così affidamento per il futuro su controllori compiacenti.

Tutto l'atto di appello invece è improntato a sostenere che, erroneamente, il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto quella che precede come l'unica ipotesi sensata, trascurando di valutare la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa. In particolare viene dedotto che solo l'ipotesi difensiva sarebbe risultata supportata da fonti probatorie e che essa avrebbe dimostrato come la dazione non fosse avvenuta in un contesto funzionale al compimento di un atto di ufficio da parte dei sottoufficiali, bensì che fosse stata completamente sganciata da esso.

Tale ipotesi ricostruttiva poggierebbe sul contenuto dell'interrogatorio reso dall'imputato stesso, sulle s.i.t. rese da Valente Patrizia e sulla testimonianza di Albanese Fabio.

Ebbene, a proposito di tali atti istruttori, significativamente il Giudice di primo grado ha rilevato come: la tesi sostenuta dall'imputato nell'interrogatorio (ovvero che la dazione fosse stata eseguita di sua iniziativa al solo scopo di gratificare i due finanziari per l'iniziativa commerciale suggerita) fosse in realtà smentita da due intercettazioni ambientali di conversazioni avvenute dopo che egli aveva ricevuto l'invito a presentarsi ex art. 375 c.p.p. e nelle quali aveva confermato la dazione senza minimamente fare accenno all'asserita causale del c.d. "affare Ratti" (anzi, ricollegandola ad una qualche verifica, pur non sapendo quale di preciso); Marco Ratti, nelle sue s.i.t., avesse negato di conoscere il Luogotenente Vendra (ovvero colui il quale, secondo il MASSOBRIO, avendo un ottimo rapporto con il Ratti avrebbe patrocinato tale accordo commerciale tra di loro); Valente Patrizia, consulente amministrativa della Massobrio Company e della Blue Oil, si fosse limitata a riportare quanto le era stato riferito dal suo titolare a proposito della causale di tale consegna di denaro; Fabio Albanese, socio del MASSOBRIO nella Blue Oil, avesse dichiarato soltanto che nel 2015 questi gli aveva parlato della "*possibilità di aprire un canale commerciale con Ratti*", ché gli aveva anche portato un bigliettino con un numero di telefono datogli da un suo amico che lavorava nella Guardia di Finanza, che sapeva che qualche mese dopo i finanziari gli avevano di nuovo chiesto se vi avessero dato seguito, ma che loro non avevano accolto tale suggerimento ritenendolo improbabile dal momento che il Ratti era un loro concorrente e di dimensioni maggiori.

Ciò che, come si vede, non corrobora affatto la tesi difensiva secondo la quale il MASSOBRIO avrebbe consegnato il vino e il denaro ai due finanziari a titolo di ringraziamento per avergli fornito un contatto commerciale - pur non richiesto, non utile e non sfruttato - soprattutto perché così facendo, sentendosi loro ricompensati, non lo avrebbero tediato ulteriormente chiedendogli conto dei relativi esiti.

Quanto sostenuto dalla difesa non convince.

Anzitutto perché contrasta con il buon senso. E' assolutamente inverosimile che un imprenditore consegna bottiglie di vino e € 750,00 ciascuno a due finanziari appartenenti al Corpo che si occupa dei controlli periodici sulle aziende come le sue (come peraltro era già avvenuto in passato), soltanto per non offenderli e ringraziarli educatamente per avergli fornito un suggerimento commerciale all'evidenza inutile (Ratti infatti viene definito dal MASSOBRIO stesso come un suo concorrente, ma di dimensioni maggiori e quindi operante in condizioni di mercato più favorevoli, che non avrebbe ricavato alcuna utilità ad intavolare un rapporto commerciale con lui, ragione per la quale non era stata neppure presa seriamente in considerazione tale possibilità).

Inoltre, dalle intercettazioni si trae un quadro significativo dei rapporti esistenti tra le parti, nell'ambito del quale sembra assolutamente normale l'elargizione di regalie da parte del

MASSOBRIO ai due finanziari, come si desume così dalla conversazione tra il Vendra e le familiari (in cui questi si riferisce ai guanti a lui regalati l'anno prima e all'ombrello regalato al Tanzilli nonché a qualcosa che si sarebbe atteso di ricevere nel corso del successivo pranzo) o da quanto osservato dai militari nel corso del servizio di o.c.p. (quando l'imputato aveva con disinvoltura scaricato dalla propria auto i due pacchi che il Vendra aveva preso in consegna, per sé e per il Tanzilli, riponendoli nel bagagliaio del proprio mezzo) o ancora da quanto riferito dal prevenuto nell'interrogatorio (ovvero che *"in passato era capitato che, in occasione delle festività, avesse (i) fatto semplici regali come guanti, scarpe..."*) affermando di averlo fatto regolarmente, ma che si era trattato di doni sostanzialmente privi di valore).

Il che, per quanto qui di interesse, rende evidente come, lungi dall'essersi trattato di un caso isolato, quella della donazione, del ricordino in prossimità delle festività, costituisse una deprecabile consuetudine.

Si aggiunga che, né all'atto della consegna dei pacchi, né quando il Tanzilli aveva ritirato il proprio alla fine del pranzo, era mai stato fatto alcun riferimento all'asserita causale del c.d. "affare Ratti".

Anzi, i due finanziari (cfr. intercettazione ambientale) in quella circostanza si erano limitati ad aprire il pacco e a controllare quanto fosse il contenuto della busta, commentando l'importo (*"due, tre quattro, cinque, mi sa che so' setteecinquanta"*) nonché facendo un riferimento cronologico (*"cioè, a distanza di due anni, cioè, hanno poco da...eventualmente..."*) a qualche evento che sicuramente non coincideva con il c.d. "affare Ratti" (che a detta di Albanese si collocava in quello stesso anno 2015: *"nel 2015 il signor Giancarlo Massobrio è venuto in ufficio da me a Tortona e...mi ha prospettato la possibilità di aprire un canale commerciale con Ratti"*).

Dall'intera ricostruzione dei fatti e, ancor più specificamente, dalla pag. 12 e segg. della sentenza emerge dunque in modo preciso come il giudicante - con decisione che questa Corte reputa corretta - abbia ritenuto che la condotta tenuta dall'imputato rientri pienamente nella previsione di cui agli artt. 318 e 321 c.p..

La nuova formulazione dell'art. 318 c.p., di onnicomprensiva monetizzazione del *munus* pubblico, ha infatti determinato un'estensione dell'area di punibilità ormai sganciata da una logica di stretta sinallagmaticità tra prebenda ed atto d'ufficio, che viene smaterializzato per un processo destinato in tal modo a segnare un avanzamento della soglia di punibilità, non solo rispetto alle ipotesi di corruzione impropria già previste dalla medesima norma, ma anche con riguardo alla fattispecie della vendita della funzione, ricompresa nell'art. 319 c.p., affermatasi nella giurisprudenza di legittimità.

La vendita delle funzioni di cui all'art. 319 c.p., nell'esegesi offerta dalla Corte di Cassazione già prima della riforma del 2012, viveva infatti con la precisazione che, pur non dovendosi ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, e per il quale il pubblico ufficiale avesse ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, occorreva comunque che dal comportamento del pubblico ufficiale emergesse un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli, poiché solo in tal modo avrebbe potuto ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, d'imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sul primo incombono (cfr. *ex multis* Cass. Sez. 6, n. 20046 del 16/01/2008). All'accertamento del concreto asservimento del pubblico ufficiale non restava poi estraneo l'ulteriore scrutinio sull'atto da individuarsi per il *genus* di appartenenza e con riferimento all'ambito di intervento, anche per una ingerenza di mero fatto, del pubblico ufficiale.

Il riferimento all'atto, dopo la legge n. 190 del 2012, è stato alleggerito nella riformulazione dell'art. 318 c.p. per una fattispecie in cui diviene centrale l'esercizio della funzione pubblica ed il divieto assoluto di retribuzione da parte del privato al fine di contrastare sistemici fenomeni di corruzione integrativi della cd. fattispecie della 'messa a libro paga' del funzionario infedele.

La norma non copre integralmente l'area della vendita della funzione, restando applicabile solo per quelle situazioni in cui non sia noto il finalismo del suo mercimonio, o nel caso in cui ne sia oggetto un atto dell'ufficio, mentre invece laddove la vendita della funzione sia connotata da uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio, cui si accompagnino indebite dazioni di denaro o prestazioni d'utilità, antecedenti o susseguenti all'atto tipico che diviene il «punto più alto di contrarietà ai doveri di correttezza che si impongono al pubblico agente», trova ancora applicazione l'art. 319 c.p. (Cass. Sez. 6, n. 47271 del 25/09/2014). La linea di confine tra la fattispecie sulla funzione di cui all'art. 318 c.p. e quella di cui all'art. 319 c.p. si pone sul grado di determinatezza dell'oggetto dell'accordo corruttivo e comunque dell'atto.

Ove l'atto - per un generale processo di smaterializzazione che ha investito l'interpretazione che del fenomeno della corruzione ha inteso dare la Corte di Cassazione, con il porre l'accento sulla funzione esercitata e sulla violazione dei generici doveri che incombono sui pubblici funzionari - resta comunque individuato nel genere, soccorre l'ipotesi di cui all'art. 319 c.p., con cui si realizza l'asservimento della funzione agli interessi del privato attraverso una specificazione in concreto dell'abuso che il pubblico funzionario si impegna a realizzare.

Nel caso in cui invece, come in quella all'esame, l'utilità venga corrisposta per garantire atti non determinati, né determinabili e quindi generici e futuri favori, resta integrata la diversa fattispecie della corruzione per la funzione di cui al novellato art. 318 c.p..

Alla luce di tutto quanto precede deve dunque essere confermata la colpevolezza dell'imputato e alla conferma della sentenza deve seguire la sua condanna al pagamento delle spese del grado.

P.Q.M.

Visti gli artt. 593 e segg. - 605 c.p.p.,

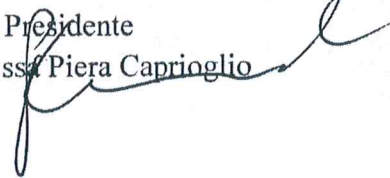
conferma l'appellata sentenza e condanna l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Così deciso in Torino, l'11/12/2018

Il Cons. est.
Dott.ssa Cristiana Gaveglia



Il Presidente
Dott.ssa Piera Caprioglio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 17 DIC. 2018
Il Funzionario Giudiziario
Antonella Mazzaro